

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 agosto 2004, n. 0271/Pres.

**«Regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei Comitati di distretto industriale»**

Art. 1  
*(Finalità)*

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 7/2000, disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento dei Comitati di distretto previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 per lo sviluppo dei distretti industriali.

Art. 2  
*(Soggetti beneficiari)*

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono i Comuni presso i quali sono istituite la sede e la segreteria del Comitato di distretto.

Art. 3  
*(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Il Comune sede del Comitato di distretto presenta la domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale delle attività produttive, Servizio per le politiche economiche e del marketing territoriale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:
- a) relazione illustrativa dell'intervento;
  - b) preventivo di spesa;
  - c) indicazione del numero d'impresie situate all'interno del singolo Distretto ed il totale degli addetti presenti nello stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

Art. 4  
*(Spese ammissibili e misura del contributo)*

1. Ai fini della concessione del contributo, per spese di funzionamento e di gestione si intendono:

- a) spese per il personale;
- b) spese di cancelleria, postali, telefoniche, riscaldamento, pulizie;

- c) eventuali spese per canone annuale di locazione della sede del distretto;
- d) spese per le attrezzature d'ufficio;
- e) eventuali spese di gestione del portale internet;
- f) spese correnti di gestione;
- g) spese di rappresentanza limitatamente a quelle effettuate per concrete ed obiettive esigenze di rappresentanza del distretto nei confronti di soggetti estranei al medesimo, conformi alle finalità istituzionali.

#### Art. 5

##### *(Ripartizione dei contributi)*

1. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 60% in parti uguali tra i soggetti richiedenti e per la restante parte in proporzione al numero di addetti delle imprese situate all'interno di ogni singolo Distretto industriale.

#### Art. 6

##### *(Modalità di rendicontazione)*

1. Il Comune beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta a fronte del contributo concesso secondo le disposizioni previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro i termini indicati nel decreto di concessione dei contributi.

#### Art. 7

##### *(Norma transitoria)*

1. In via di prima applicazione, la domanda deve pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

2. Sono fatte salve le domande già presentate purché conformi alle previsioni del presente Regolamento. A tal fine l'Amministrazione regionale provvede a far integrare le medesime.

#### Art. 8

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.